

TI_GERICHTE 12.2001.23 vom 15. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.23

FR: TI_GERICHTE 12.2001.23 du 15 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2001.23 del 15 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A giusta ragione il Pretore ha rilevato (consid. 1.1) che, per costante giurisprudenza, l'acquirente che desidera dipartirsi dal contratto per il caso di false indicazioni o assicurazioni circa la cosa venduta può alternativamente far valere sia le azioni di cui agli art. 23 e segg. CO che quelle di cui agli art. 197 e segg. CO (DTF 114 II 131). Una volta esercitato il diritto di scelta, il compratore è vincolato all'opzione cui ha dato la preferenza: secondo il Tribunale federale si tratta infatti dell'esercizio di un diritto formatore (DTF 108 II 104). Conseguentemente anche il giudice è vincolato al tipo di azione scelto dall'avente diritto (CCC 11 novembre 1987 e riferimenti), ragione per cui non può essere condivisa l'impostazione del giudizio impugnato laddove, invocando l'art. 87 CPC, che è derogato dai predetti principi sanciti dal diritto federale, si discosta dalla chiara scelta operata dall'attore in favore delle azioni di cui agli art. 23 e segg. CO, ed in particolare quella fondata sull'errore essenziale (cfr. doc. G; scelta peraltro correttamente riconosciuta dal Pretore: cfr. consid. 1.2), per esaminare la causa nell'ottica delle norme sulla garanzia nel contratto di compravendita.

E. 2

Non necessariamente le due azioni, legate a premesse differenti, devono condurre ad un risultato differente, specie nel caso in esame in cui il Pretore ha nondimeno concluso per l'annullamento del contratto. Ed in effetti, il caso che qui si verifica della vendita di una vettura con l'indicazione di una percorrenza sensibilmente inferiore a quella effettiva, che è in questo caso addirittura il doppio di quella apparente (doc. A: km 60'000; perizia, pag. 6, non contestata a questo stadio della causa: km 120'000) configura, dal punto di vista del compratore, una situazione di errore qualificato su una circostanza di fatto (la percorrenza della vettura) che oggettivamente e soggettivamente, in maniera chiaramente riconoscibile, costituisce elemento determinante per la volontà di concludere l'acquisto. Innegabilmente, infatti, una vettura d'occasione con 60'000 km e una con 120'000 km percorsi sono oggetti ben differenti nell'ottica di un potenziale acquirente, i quali hanno ovviamente una diversa aspettativa di vita residua, potendosi in particolare ragionevolmente ipotizzare che la vettura con solo 60'000 km percorsi possa ancora essere utilizzata almeno su di un'eguale distanza (appunto almeno sino a 120'000 km) senza richiedere importanti lavori di manutenzione, mentre che chi acquista una vettura con 120'000 km prima di determinarsi vorrà presumibilmente sapere se certi importanti lavori sono già stati eseguiti (p. es. nel caso in esame si è presentato il problema al motore), in difetto di che egli dovrà prendere in considerazione la verosimile ipotesi di dovervi provvedere personalmente prima o poi.

Pertanto, posto il principio che non ogni discrepanza sul chilometraggio costituisce errore essenziale (si pensi ad esempio a 10'000 km invece di 15 o 20'000 km: si tratta comunque di vetture quasi nuove), ben si può affermare che la differenza tra 60'000 km e 120'000 km è di rilevanza tale da doversi ritenere viziata la volontà di chi incorre in tale errore, tanto da doversi ammettere l'esistenza di un errore essenziale giusta l'art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO (DTF 118 II 62, 114 II 139; II CCA 26 marzo 1996 in re E. SA/S. AG; Von Thur/Peter , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Honsell , Basler Kommentar, 2. edizione, n. 20-23 ad art. 24 CO). Va perciò confermata l'esistenza di una situazione in cui l'attore poteva dipartirsi dal contratto, anche se per il vizio da volontà da lui invocato e non per la difettosità dell'oggetto acquistato. Di conseguenza anche le censure dei ricorrenti dovranno essere esaminate nell'ottica dell'azione fondata sull'errore essenziale, non potendo questa Camera prescindere dalla corretta applicazione del diritto federale. I Sull'appello principale

E. 3

La prima censura della convenuta al giudizio impugnato verte sulla pretesa tardività della rescissione del contratto, che sarebbe stata pronunciata dall'acquirente solo il 27 giugno 1996. Si tratta di censura manifestamente infondata: posto che la stessa convenuta situa la notifica del difetto, ritenuta tempestiva (che equivale perciò alla notifica dell'errore appena scoperto), al 27 settembre 1995, ne consegue che l'acquirente disponeva di un anno a partire da quella data per comunicare l'intenzione di sciogliere il contratto (art. 31 CO), termine ampiamente rispettato con la predetta comunicazione del 27 giugno 1996. A titolo abbondanziale si rileva che la censura sarebbe infondata anche in applicazione degli art. 197 e segg. CO visto che, posta la tempestività della notifica del difetto del 27 settembre 1995 -circostanza che la convenuta non contesta- al 27 giugno 1996 non era ancora trascorso un anno dalla consegna dell'oggetto (la stipula del contratto è del 5 luglio 1995), con il che anche il termine di cui all'art. 210 CO risulta ossequiato.

E. 4

La successiva censura della convenuta attiene alla mancata applicazione in suo favore dell'art. 207 cpv. 3 CO, ma l'argomentazione appare irrimediabilmente superata dal fatto che l'intero capitolo riguardante i diritti di garanzia del compratore risulta inapplicabile per il motivo che il contratto è stato rescisso in conseguenza di un errore essenziale (cfr. consid. 1 e 2). Le doglianze della convenuta, prima che infondate, si rivelano perciò in questo caso prive d'oggetto, non esistendo nella sistematica delle norme in tema di vizio di volontà una norma -non in particolare l'art. 31 CO- che consenta di dedurre, come l'art. 207 cpv. 3 CO, la rinuncia dell'avente diritto a richiedere la rescissione del contratto e che impedisca perciò che tale risultato si verifichi. La facoltà del contraente in errore di recedere dal contratto è in effetti limitata solo dal principio dell'affidamento, espressamente richiamato dall'art. 25 cpv. 1 CO, la cui violazione va però ammessa unicamente qualora la rescissione del contratto costituisca l'esercizio di un diritto privo di ogni utilità, oppure quando vi sia sproporzione manifesta tra gli interessi delle parti (DTF 123 III 200), situazione che in concreto è ben lungi dal verificarsi. Riservate rimangono evidentemente le pretese risarcitorie di chi si vede rescisso il contratto (esplicito l'art. 26 CO), ma la convenuta ha impostato la propria causa sulla negazione dell'ipotesi del venire meno del contratto, senza allegare e dimostrare eventuali sue pretese risarcitorie, quali ad esempio quelle legate all'uso o all'abuso della vettura da parte dell'acquirente dopo la scoperta dell'errore, sicché la circostanza, ammessa e non concessa una responsabilità dell'acquirente nel senso inteso

dalla convenuta, si rivela in definitiva ininfluenza ai fini del computo in questa procedura delle rispettive posizioni di dare e avere.

E. 5

Per l'ipotesi, verificatasi, della conferma (seppure per altro motivo) del giudizio sulla caducità del contratto, la convenuta chiede di non dovere essere astretta alla restituzione di quella parte del prezzo che essa non ha incassato, il che è di principio sicuramente corretto, dovendosi per principio restituire solo le prestazioni effettivamente ricevute (Honsell, opera citata, n. 15 ad art. 31 CO), di modo che nuovamente errato risulta il giudizio impugnato laddove condanna la convenuta alla restituzione dell'intero prezzo di vendita, atteso che lo stesso attore ha riconosciuto di avere pagato solo complessivi fr. 17'080.35 (petizione, punto 1, pag. 2: fr. 8'000.-- + fr. 8'080.35 + fr. 1'000.--) e non perciò l'intero prezzo (cfr. doc. 1; replica, pag. 3). La convenuta (risposta, punti 16-19, pag. 3) ha contestato di avere ricevuto tale importo, negando in particolare che sia avvenuto il versamento a contanti previsto dal contratto e reclamando in via riconvenzionale la differenza a proprio favore. A torto, in quanto da un lato il contratto doc. A vale quale apparente ricevuta dell'importo a contanti di fr. 10'000.-- ("Acc. pagato contanti Fr 10'000,00"), e pertanto la convenuta non può disporre di prove del proprio asserito credito residuo, se non della predetta ammissione dell'attore, limitatamente però a fr. 2'235.25 (ovvero fr. 19'315.60 ./ fr. 17'080.35); d'altro lato con la firma del contratto la convenuta risulta chiaramente avere ceduto ogni diritto a lei spettante alla _____, di modo che essa, a maggior ragione, nulla può reclamare dall'acquirente. Ne consegue comunque che il credito dell'attore va limitato alla sola parte del prezzo di vendita effettivamente pagato, che l'attore medesimo quantifica in fr. 17'080.35, per il che il gravame principale merita su questo punto parziale accoglimento.

E. 6

Risolta la questione del computo del prezzo, la convenuta tenta di prevalersi dei danni che l'attore avrebbe arrecato alla vettura, ridotta a suo dire a relitto, ma, come si è detto (consid. 4, in fine), il tema non è stato oggetto delle indispensabili allegazioni in tal senso nella fase dello scambio degli allegati introduttivi, avendo la convenuta sposato l'errata tesi per cui il contratto sarebbe stato valido, ed essendosi perciò -coerentemente- disinteressata della situazione della vettura, a mente sua di pertinenza dell'acquirente. Il tema, sollevato per la prima volta a questo stadio della causa, risulta perciò irricevibile (art. 321 CPC).

E. 7

Corretto è da ultimo il rilievo dell'appellante dell'omissione da parte del Pretore di levare l'opposizione interposta dall'attore al precetto esecutivo intimatogli nel giudizio sulla riconvenzionale. II Sull'appello adesivo

E. 8

Il gravame dell'attore verte sulla decisione del Pretore di ritenere per lui vincolante in assenza di atto pubblico, necessario per la fideiussione, la sottoscrizione quale "debitore solidale" degli impegni della fallita _____ nei confronti di _____, incontestatamente ammontanti a fr. 18'742.30 e ceduti alla qui convenuta (doc. 27 e 28). Le censure del ricorrente sono del tutto infondate: con ogni evidenza egli con la firma in questione ha inteso assumere il debito di _____ in via cumulativa con la debitrice precedente, istituto non esplicitamente regolato dal codice delle obbligazioni per mezzo del quale il terzo (in concreto l'attore) promette al creditore di assumersi il debito del debitore

precedente ma senza avere l'intenzione di liberarlo (II CCA

E. 9

L'attore solleva infine delle contestazioni in tema di interessi. Dapprima egli sostiene che il loro termine di decorrenza sarebbe errato, ma la censura, priva di qualsivoglia motivazione in fatto o in diritto, risulta di primo acchito irricevibile. In seguito egli sostiene che in caso di fallimento essi non decorrebbero più, il che è esatto per il caso di _____ ma non per lui, debitore solidale, ovvero anch'egli debitore della medesima obbligazione. Vero è infatti che secondo l'art. 144 cpv. 2 CO tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione (Honsell , opera citata, n. 5 ad art. 144 CO), ed è pacifico che l'obbligazione pecuniaria è produttiva di interessi moratori fino al momento dell'adempimento (art. 104 CO), l'attore non risponde pertanto di interessi altrui da lui assunti, ma degli interessi di mora decorrenti dall'8 ottobre 1995 (doc. 29) sul debito da lui assunto il 14 luglio 1995 (doc. 28). Ne consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame principale e la reiezione di quello adesivo. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC); Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 24 gennaio 2001 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 21 dicembre 2000 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. _____, è condannata a pagare a _____, fr. 17'080.35 oltre interessi al 5% dal 3 gennaio 1997. In tale misura è tolta l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ dell'UEF di Mendrisio. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese, da anticipare dall'attore, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 800.-- per parte di ripetibili. 3./4./5. Invariati II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 850.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 900.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 9/10 mentre che per 1/10 sono a carico di _____, al quale la convenuta rifonderà fr. 1'000.-- per ripetibili di appello. III. L'appello adesivo 23 febbraio 2001 di _____ è respinto. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 550.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 600.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta 1'000.-- per ripetibili di appello. V. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.